



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
Direzione Generale per la Giustizia di Comunità

16

Ordine degli Avvocati di Ragusa
Anno/N. Prot. : 2025 / 001073
Data prot. : 07/11/2025
DOCUMENTO IN ENTRATA
Cod. classif. : 04-01

Al Presidente del Consiglio Nazionale Forense-CNF
Francesco Greco
ROMA

Oggetto: Attuazione messa alla prova per adulti. Rinnovo Convenzione nazionale per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai fini della messa alla prova per adulti con l'Associazione Opera di Soccorso dell'Ordine di San Giovanni in Italia - I Giovanniti - S.O.G.IT. Nazionale ODV.

Gentilissimo Presidente,

faccio seguito alla nota del 05 maggio 2021, n. 20997.U per richiedere la collaborazione del Consiglio Nazionale Forense-CNF al fine di favorire la diffusione presso i Consigli provinciali degli Avvocati della Convenzione nazionale in oggetto, recentemente rinnovata.

Corralioli saluti

Il Direttore Generale

Anna Internicola
Anna Internicola



CONVENZIONE

tra

Ministero della Giustizia

e

Opera di Soccorso dell'Ordine di San Giovanni in Italia
I Giovanniti – S.O.G.IT. Nazionale ODV

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità
ai fini della messa alla prova

- PREMESSO che la legge 28 aprile 2014, n. 67 ha introdotto l'art. 168-*bis* del Codice penale in base al quale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, tenuto conto del programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna;
- PREMESSO che la concessione della messa alla prova è subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, che consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le provincie, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;
- PREMESSO che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del Decreto del Ministro della giustizia 8 giugno 2015, n. 88, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta anche sulla base di convenzioni con Amministrazioni che hanno competenza nazionale;
- PREMESSO che ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto 8 giugno 2015, n. 88 nelle convenzioni sono specificate le mansioni cui i soggetti che prestano lavoro di pubblica utilità possono essere adibiti. Nella fattispecie, tali mansioni sono quelle di cui alle lettere a. prestazioni di lavoro per finalità sociali e socio – sanitarie nei confronti di persone alcol dipendenti e tossicodipendenti, diversamente abili, malati, anziani, minori, stranieri; b. prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali; d. prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico, inclusa la custodia di biblioteche, musei, gallerie o pinacoteche; e. prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, inclusi ospedali e case di cura, o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia; f. prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto;
- PREMESSO che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;
- PREMESSO che la legge di bilancio 2017, al comma 86 dell'art. 1, modifica il comma 312 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) ed estende l'operatività del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche per i soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità in quanto imputati con sospensione del procedimento per messa alla prova (art. 168-*bis* c.p.). Il Fondo è reso stabile, a decorrere dal 2020, dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Tra il Ministero della Giustizia, per il tramite del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità (DGMC), che interviene nella persona del Ministro Carlo NORDIO e l'Associazione Opera di Soccorso dell'ordine di San Giovanni in Italia – I Giovanniti – S.O.G.IT. Nazionale ODV, che interviene nella persona della Presidente Dott.ssa Graziella Kainich

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

S.O.G.IT. Nazionale ODV mette a disposizione presso le proprie sedi locali (di seguito S.O.G.IT.), almeno 43 posti per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168-bis Codice penale.

Le sedi locali del S.O.G.IT. presso i quali potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità sono complessivamente n. 24 dislocate su tutto il territorio nazionale come da elenco allegato, passibile di aggiornamento.

Le sedi locali di S.O.G.IT. provvederanno ad aggiornare costantemente i Tribunali e gli uffici di esecuzione penale esterna territorialmente competenti sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso le proprie strutture per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità.

Resta fin d'ora inteso che le sedi locali di S.O.G.IT. a cui è applicabile la presente convenzione sono solamente quelle appositamente inserite nell'elenco allegato.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le sedi locali di S.O.G.IT., le attività di seguito delineate, che rientrano nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, lettere a, b, d, e, f del D.M. 88/2015.

In particolare:

- a. prestazioni di lavoro per finalità sociali e sociosanitarie nei confronti di persone alcolodipendenti e tossicodipendenti, diversamente abili, malati, anziani, minori, stranieri;
 - b. prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali;
 - d. prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico, inclusa la custodia di biblioteche, musei, gallerie o pinacoteche;
 - e. prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, inclusi ospedali e case di cura, o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;
 - f. prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto.
- Tali attività saranno meglio declinate sul territorio in considerazione della specifica natura del bene interessato, con il coinvolgimento degli uffici di esecuzione penale esterna, previsto al comma 3 del medesimo art. 2 del D.M. 88/2015.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle comprese all'art. 2, comma 4, lettere a, b, d, e ed f del DM n. 88/2015, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'ufficio di esecuzione penale esterna territorialmente competente, che redige il programma di trattamento, si impegna a conciliare le esigenze della persona sottoposta alla messa alla prova con quelle di S.O.G.IT., sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto a S.O.G.IT. di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art. 4

S.O.G.IT. garantisce la conformità delle sedi locali coinvolte come da elenco allegato alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati ai lavori di pubblica utilità, sono a carico di S.O.G.IT. che provvede, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

La sede locale di S.O.G.IT. potrà beneficiare del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previsto all'art. 1, comma 86 della legge di bilancio 2017 e confermato per gli anni 2018 e 2019 all'art. 1 – comma 181 della legge di bilancio 2018, per la copertura assicurativa INAIL dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità.

Il Fondo è reso stabile, a decorrere dal 2020, dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124.

Art. 5

La sede locale di S.O.G.IT. comunicherà all'ufficio di esecuzione penale esterna territorialmente competente il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa di ciascuno degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6 del Decreto ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464-*quinquies* del Codice di procedura penale.

La sede locale di S.O.G.IT. consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'Ente si impegna a predisporre.

L'ufficio di esecuzione penale esterna territorialmente competente informerà la sede locale di S.O.G.IT. sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

La sede locale di S.O.G.IT. si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti alla cancelleria del competente tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna che insiste sullo stesso territorio.

Art. 6

I referenti indicati all'art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti all'assolvimento degli obblighi dell'imputato all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141-ter, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'Ente.
S.O.G.IT. potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 10, in caso di cessazione dell'attività.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività delle sedi locali di S.O.G.IT., di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del D.M. n. 88/2015.

Art. 9

Per la pianificazione strategica degli interventi, nonché la realizzazione degli obiettivi del presente accordo è costituito un Comitato paritetico di gestione composto da rappresentanti individuati da ciascuna delle parti.
La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito e senza alcun onere per le parti.

Art. 10

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e sarà considerata tacitamente rinnovata, salvo comunicazione scritta di disdetta da una delle parti entro due mesi dalla scadenza.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del procedimento con messa alla prova.

Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria di ciascun Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione Generale per la Giustizia di Comunità, nonché agli Uffici di esecuzione penale esterna.

La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 Parte II della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986.

Roma,

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

IL MINISTRO

Carlo Nordio

NORDIO
CARLO
22.10.2025
19:41:35
UTC



S.O.G.IT. NAZIONALE ODV

IL PRESIDENTE NAZIONALE

Graziella Kainich

Firmato digitalmente da:
Graziella Kainich
Data: 16/10/2025 13:36:37

**ELENCO DELLE SEDI LOCALI DI S.O.G.IT. NAZIONALE ODV DOVE SI SVOLGERANNO I LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ
AI FINI DELLA MESSA ALLA PROVA (altre sedi potranno essere aggiunte in seguito):**

N° UNITÀ	SEDE	RESPONSABILE	INDIRIZZO
1	AGNO - CHIAMPO	FRACCA Andrea	Via Monte Cengio 9/b – 36072 CHIAMPO (VI) – presidenza@sogitagnochiampo.it
1	ANELA	ONIDA Tonio	Via Nuova, 28 – 07010 ANELA (SS) – sogit.anela@libero.it
1	BARBARANO VICENTINO	SAMBUGARO Silvana	Via G. B. Zonato, 1 – 36021 BARBARANO VIC. (VI) – sogit@email.it
1	BONO	MARIANO Giovanni	Via Santa Caterina, 08030 BONO (SS) - sogit.bono@libero.it
1	CASSINO	DE GAETANO Filippo	Via Bembo, 1 – 03043 CASSINO (FR) – sogitcassino@gmail.com
1	CITTÀ DI CASTELLO	CALAGRETI Giampiero	Via Beccari 12/b – Loc. Ccrbara – 06012 Città di Castello (PG) - sogitcittadicastello@gmail.com
1	ESTE	CONTRO Margherita	Via Settibile, 33 - 35042 ESTE (PD) – sogiteste@gmail.com
1	FARA VICENTINO	MANEA Giovanni	Via Astico 42- 36030 FARA VICENTINO (VI) – segreteria@sogitfara.it
1	GAGGIANO	BIANCO Carlo	SP 139, km 2 - 20080 ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) – carlo@sogitolombardia.it
1	GRADO	BERTO Gabrio	Via Torquato Tasso, 13 - 34073 GRADO (GO) – scgrctria@sogitgrado.it
1	ILLORAI	PISCHEDDA Mauro	Via S. Giovanni, 4 - 07010 ILLORAI (SS) - sogit.illorai@libero.it
1	LIGNANO SABBIA D'ORO	KAINICH Graziella	Via Mezzasacca, 1/A – 33054 LIGNANO S. (UD) – info@sogit.org
1	LONIGO	NANDAPI Denis	Via della Vittoria, 19 - 36045 LONIGO (VI) – segreteria@sogitlonigo.it
1	MOROLO	SILVESTRI Marco	Vicolo dei Pozzi, 6 - 03017 MOROLO (FR) – info@sogit-morolo.it
1	ORGIANO	TODESCO Paolo	Via 4 Novembre, 25 – 36040 ORGIANO (VI) – paolotodesco1956@gmail.com
1	OVEST VICENTINO	LAZZARI Luigi	Via Luigi Negrelli, 26 - 36040 BRENDOLA (VI) – amministrazione@sogitovestvicentino.org
1	POJANA MAGGIORE	MANDRUZZATO Paolino	Via Papa Giovanni XXIII, 9 – 36026 POJANA MAGGIORE (VI) - info@sogitpojana.it
1	RIGOLATO	BUCOLO Alfio	Viale Rinascente, 35 – 33020 RIGOLATO (UD) – sogitrigolato@libero.it
1	SACILE	BORTOLUZZI Elvis	Via Ettore, 4 - 33077 SACILE (PN) - sogitsacile@gmail.com

1	SETTIMO TORINESE	VILLATA Bruno	Via Vittime delle Foibe, 3/C – 10036 SETTIMO TO. (TO) – segreteria@sogitsettimo.it
1	SPOLETO	FEDELI Antonella	Via B. Croce, 19 – 06049 SPOLETO – ucs-spoletto@libero.it
1	TRIESTE	CAPPEL Giorgio	Via Carletti 4 – 34147 TRIESTE – info@sogit-triestc.it
1	UDINE	RINALDI Maurizio	Via Palladio, 27 e 29 – 33010 TAVAGNACCO (UD) – sogitudine@libero.it
20	VERBANIA	FURLAN Alberto	Via Redipuglia, 1/A – 28921 VERBANIA – sogitgiovanniti.vb@gmail.com

Firmato digitalmente da:
Graziella Kainich
Data: 16/10/2025 13:36:37